



Procedura di gara telematica – tramite MEPA – (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell’art. 50, c.1 lett. e) del D.lgs 36/2023 della durata di mesi 12, più opzioni di proroga, - per la fornitura, in somministrazione, di carta in risme, formato A3 e A4 – naturale e non riciclata - per stampanti e fotoriproduttori articolata in un lotto unico ed indivisibile. **RDO MEPA n.....del.....**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**1 - Premessa**



**Il presente capitolato** disciplina l'esecuzione della fornitura in oggetto regolandone gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi.

Nel corpo del presente capitolato speciale si intende con il termine:

- "Fornitore": Il singolo assegnatario della fornitura (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di scelta del contraente di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il relativo contratto impegnandosi a quanto ivi previsto;
- "Amministrazione Contraente-Ente": l'Arnas Garibaldi;
- "Ordinativo di fornitura": si intende l'ordine di esecuzione della fornitura, da inoltrarsi a mezzo circuito NSO con cui l'Amministrazione dà esecuzione al contratto e che dettaglia almeno, di volta in volta, la quantità e tipologia di prodotto che l'Azienda intende acquistare dall'Operatore economico nonché il luogo di consegna, l'indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ed i riferimenti per la fatturazione.
- Verbale della "Verifica di conformità": Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dall'Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni della richiesta di offerta (RdO), del Capitolato Speciale, dei rispettivi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula del Contratto e dell'Ordinativo di Fornitura;
- "Servizi connessi": si intendono i servizi connessi ed accessori alla fornitura del beni oggetto dell'appalto, che sono compresi nel prezzo unitario, Iva esclusa, offerto;
- "giorni lavorativi": si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

## **2 - Oggetto della fornitura**

Oggetto della presente procedura di gara è la fornitura, in somministrazione, della durata di mesi 12, più opzioni di proroga, di carta in risme - formato A3 e A4 – naturale e non riciclata, per stampanti e fotoriproduttori, articolata in un lotto unico ed indivisibile;

I quantitativi indicati, e di seguito dettagliati, hanno valore indicativo e non tassativo e non sono impegnativi. Sono stati tenendo conto dei fabbisogni presunti in riferimento al mese e quindi all'anno di durata del contratto. Tali valori sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell'offerta.

- **Carta per fotocopie in risme da 500 fogli formato A4:**
  - da gr. 80, naturale e non riciclata;
  - Certificata ISO 9001/2008 CARTIERA;
  - Consegna al Magazzino situato presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima – Via Palermo n. 636 – 95129 Catania (CT);
  - fabbisogno mensile presunto: 2.200 risme da 500 fogli ;
  - quantità complessiva per 12 mesi: 26.400 risme da 500 fogli;
- **Carta per fotocopie risme da 500 fogli in formato A3:**
  - da gr. 80, naturale e non riciclata;
  - Certificata ISO 9001/2008 CARTIERA;
  - Consegna al magazzino situato presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima, Via Palermo n. 636 – CAP 95129 Catania (CT);
  - fabbisogno mensile presunto: 75 risme da 500 fogli;
  - quantità complessiva per 12 mesi: 900 risme da 500 fogli;



**La fornitura** è in somministrazione e verrà eseguita a seguito di emissione di ordinativi di fornitura sino alla concorrenza dell'importo complessivo del contratto. Non sono ammessi ordini minimi di fornitura.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

### 3 - Requisiti Minimi Carta in risme:

- Carta confezionata in risme da 500 fogli ciascuna, destinata alla fotocoproduzione, nei formati UNI DIN A4 ed UNI DIN A3, nelle grammature di seguito riportate:
  - **A4N80 – carta A4 naturale con grammatura 80 gr/mq – dimensioni 210x297mm;**
  - **A3N80 – carta A3 naturale con grammatura 80 gr/mq – dimensioni 297x420mm;**

**I prodotti** dovranno essere in grado di garantire un sicuro funzionamento dei fotocoproduttori, quali fotocopiatori multifunzione in bianco e nero e a colori, stampanti laser o a getto d'inchiostro e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina ed utilizzabili in modalità fronte retro.

**In conformità** a quanto previsto dal Decreto 4 Aprile 2013 (G.U. n. 102 del 03 Maggio 2013) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) per l'acquisto di carta per copia e carta grafica – aggiornamento 2013, i prodotti di carta in risme da offrire dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Tutti i prodotti devono essere sottoposti a processo di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l'utilizzo di cloro gassoso. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o de inchiostrazione, agli agenti antischiuma e ai disperdenti;
- La fibra grezza dei Prodotti di carta naturale (A4N80, A3N80) può essere costituita da fibre di cellulosa vergine oppure da fibra di cellulosa mista (cioè costituita sia da fibre vergini sia da fibre riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata al massimo pari al 70% in peso rispetto al totale). Inoltre, le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.
- CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA.

**I Prodotti** di carta in risme offerti dovranno altresì rispettare le caratteristiche tecniche di cui alla successiva Tabella 1:

**TABELLA 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI A4N80 E A3N80:**

Caratteristiche Tecniche	Valore Minimo	Valore Massimo	Metodologia di prova
<b>Grammatura</b>	<b>76 gr /mq</b>	<b>84 gr/mq</b>	<b>UNI EN ISO 536</b> <i>Ovvero in alternativa</i> <b>ISO 536</b>
<b>Spessore</b>	<b>96 Micron</b>	<b>116 Micron</b>	<b>UNI EN ISO 20534</b> <i>Ovvero in alternativa</i> <b>ISO 534</b>
<b>Bianco ISO</b>	<b>Maggiore o uguale a 85%</b>	-	<b>UNI 7623</b> <i>Ovvero in alternativa</i> <b>ISO 2470</b>
<b>Opacità</b>	<b>Maggiore o uguale a 85%</b>	-	<b>UNI 7624</b> <i>Ovvero in alternativa</i> <b>ISO 2471</b>



### **REQUISITI DI CONFORMITÀ CARTA IN RISME:**

**I prodotti** di carta in risme da offrire dovranno rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- Rispondenza ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
- Conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio.

**Per i prodotti** A4N80 e A3N80 si richiede di comprovare la rispondenza alle caratteristiche tecniche “grammatura”, “spessore”, “bianco ISO” e “opacità”.

**Nel corso di** tutta la durata del Contratto, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell’offerta per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati espressamente da questa Azienda Garibaldi.

**La fornitura e l’importo** complessivo offerto dovrà intendersi comprensiva di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, indicate nella richiesta di offerta che debbono intendersi, pertanto, come condizioni minime di esecuzione che la ditta affidataria avrà l’onere di garantire per tutta la durata contrattuale.

#### **4. Consegna**

**Le consegne** dei prodotti dovranno essere effettuate entro 7 giorni solari dalla ricezione dell’ordine, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali presso il Magazzino del P.O. Garibaldi di Nesima situato in Via Palermo 636 – CAP 95129 Catania (CT).

**In caso di ritardo** nella consegna si applica la penale giornaliera pari allo 0,50%/ dell’importo del contratto.

**Nel caso in cui** il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi per l’attività di questa ARNAS Garibaldi (CT), l’Azienda si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire l’immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato. Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto.

**La bolla di consegna** della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell’ordinativo;
- c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

**L’ assenza di tali** dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

**La verifica** della merce consegnata verrà effettuata dalla referente designata quale responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (DEC) la Sig.ra Graziella Beninato Coadiutore Amministrativo presso il Magazzino Economale del P.O. Garibaldi di Nesima o eventuale delegato all’uopo individuato.



**L'esito favorevole** della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura dei Servizi di Farmacia aziendale.

#### *Controllo quantitativo e qualitativo delle forniture*

Il controllo quantitativo viene effettuato c/o il Magazzino. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino. Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che possano insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei beni forniti, con quella offerta ed ordinata.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (Verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, mancata corrispondenza con il prodotto richiesto, etc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

### **5. Organizzazione della fornitura**

Nell'ambito del contratto si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

*Il Responsabile della Fornitura:* è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura.

Al responsabile della fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- Gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'amministrazione;
- Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.



Il fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della fornitura.

*Per l'Amministrazione:*

*Il Direttore dell'Esecuzione:* è colui che sarà presente sul luogo di consegna, anche eventualmente attraverso un delegato individuato dall'Amministrazione per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

## 6. Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Patto di integrità e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) fornire i beni oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi;
- c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni, alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- d) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto;
- e) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella richiesta di offerta e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura;
- f) eseguire i servizi di trasporto e consegna;

## 7 - Documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura

### 7.1 Ordinativo di fornitura

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al Contratto e allegati i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;
4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto



l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

### 7.2 Fatturazione e pagamenti

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il Magazzino Economico del P.O. Nesima.

Le fatture elettroniche verranno emesse dal Fornitore attraverso la piattaforma NSO, a verifica di conformità positiva avvenuta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al Contratto;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al numero del documento di consegna.
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti.

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del Contratto.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg dalla data di registrazione della fattura e previa regolare posizione. Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.



## 8 – Inadempienze e sanzioni.

L'irregolare svolgimento dei servizi, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale.

**Nell'ipotesi di ritardo** e/o inadempimento e/o difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, non imputabile a questa ARNAS ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'ARNAS applicherà al Fornitore le penali di cui all'art. 126 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. In particolare, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, si applica quanto previsto al successivo articolo 5 “ *Risoluzione del contratto* ”.

**Deve considerarsi ritardo** anche il caso in cui il Fornitore esegua le attività e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, all'Offerta e al Contratto. In tal caso l'ARNAS applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme agli atti di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**Le inadempienze contrattuali** verranno contestate dall'Amministrazione a mezzo PEC, con assegnazione di gg. 10 come termine per le controdeduzioni. Nel caso in cui non venga assicurata l'operatività e tempestività del servizio, con conseguenti ricadute negative, in termini sanzionatori sull'Amministrazione, le sanzioni irrogate verranno sostenute dal soggetto contraente.

**L'aggiudicatario**, pertanto, dovrà farsi carico dei costi delle eventuali sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni che devono essere inviate ai competenti uffici, oppure da errori nella determinazione e comunicazione degli importi delle imposte. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà tenere indenne l'Azienda da ogni danno patrimoniale conseguente ad errori determinati dalla propria attività.

## 9 – Risoluzione del Contratto

**La accertata violazione** delle obbligazioni contrattuali costituirà causa di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile. In tal caso la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.).

Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- Qualora fosse accertato il venir meno di uno o più requisiti generali e specifici, previsti dalla legge, per la partecipazione alla gara.
- Mancata presentazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, dei documenti richiesti per la stipula del contratto.
- Se nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ex d.lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Leggi



Antimafia), ovvero sia intervenuta sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 122 d.lgs. n. 36/2023.

- Fornitura non conforme a quanto chiesto nella documentazione di gara (Capitolato speciale, Lettera invito Contratto etc.) contestato per un massimo di n. 3 volte nel corso dell'intero rapporto contrattuale dal RUP.
- Fornitura non conforme a quanto offerto in sede di gara.
- Per tentativo di frode.
- Quando l'aggiudicatario, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione sulla non corretta esecuzione della fornitura, non provveda ad adeguarsi alle indicazioni fornite.
- In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
- Qualora l'aggiudicatario violi, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato da questa ARNAS e pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda medesima.
- Al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 DPR 252/1998, come sostituito dall'art. 92, comma 4, d. lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Leggi Antimafia).
- Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia rinviato a giudizio per favoreggiamento per reati di criminalità organizzata.
- In tutti i casi previsti dall'art. 122 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 136 /2010 (Legge Tracciabilità Flussi Finanziari).
- Nel caso in cui l'aggiudicatario violi, nei confronti dei propri dipendenti, la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e la normativa in materia previdenziale.
- Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 95-96 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Applicazione di penali oltre la misura massima del 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

**La risoluzione** si verificherà di diritto, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale la Amministrazione comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario del servizio sarà tenuto a corrispondere gli eventuali e maggiori danni derivanti dalla anticipata cessazione del rapporto negoziale.

## 10 – Oneri

**Tutte le spese** per bolli, tasse di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo di elaborati, nonché ogni altra spesa, presente o futura, accessoria, eventuale e consequenziale, tutte incluse e nessuna esclusa, dipendenti dal presente appalto, sono a carico del soggetto contraente.

**Sono a carico** dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione



contrattuale, a ciò delegato dall'affidatario del servizio.

**L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.**

**In ogni caso**, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali le norme e le prescrizioni fiscali in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

**Gli eventuali** maggiori oneri, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, seppure successive alla data della stipula negoziale, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. A tal riguardo l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di ulteriori compensi nei confronti dell'ARNAS Garibaldi, assumendosene ogni relativo carico.

L'aggiudicatario si impegna, altresì a:

- Prestare i servizi direttamente.
- Sottoscrivere, prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, fornendone copia alla Stazione Appaltante.
- Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie utili a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
- Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, coinvolta nella esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi di riferimento.

### **11 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, l' ARNAS Garibaldi, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i..

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

### **12 - Variazioni di titolarità**

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materia prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all'art. 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2/08/2011.



Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare la avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella fornitura al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato e preve verifiche da parte del Settore Provveditorato circa la presenza dei requisiti di capacità previsti per il lotto di riferimento.

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto.

La indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria, la medesima ditta aggiudicataria, per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara, potrà chiedere di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca, solo ad un prezzo inferiore, ma omologo e che, se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica o dal UO utilizzatore, potrà essere fornito al posto di quello a suo tempo offerto consentendole, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

### 13 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

13-1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

### 14 – Deposito Cauzionale Definitivo

Il Fornitore dovrà produrre il Deposito cauzionale definitivo, determinato in ragione del 5% dell'ammontare della fornitura, nelle forme e nei modi di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Alla garanzia definitiva si applicano le **riduzioni** previste dall'[articolo 106, comma 8 D.Lgs. 36/2023](#).

### 15 - Tracciabilità dei flussi

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.



Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **16 - Trattamento dei dati e nomina a responsabile esterno dei dati**

17-1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

17-2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

17-3. L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

17-4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

17-5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

17-6. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il DPO (Responsabile per la protezione dei dati personali) dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi è il dott. Morales Davide contattabile all'indirizzo e- mail: [d.morales@arnasgaribaldi.it](mailto:d.morales@arnasgaribaldi.it).

17-7. L'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

L'amministrazione si riserva di nominare l'operatore economico responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.



### **17 - Disciplina applicabile**

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal Contratto, dalle previsioni del Capitolato Speciale, dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del Contratto e relativi allegati.

### **18 – Definizione delle controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Catania. anche nel caso di cessione del credito a diversa società di factoring.

### **19 - Spese contrattuali e di pubblicazione gara**

19-1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del Contratto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

19-2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **20 - Codice di comportamento e Patto di integrità**

20-1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accettare:

- a) il "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b) il "Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

20-2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **21. Norme finali di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia al disciplinare di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) come modificato dal D.lgs 209/2024, nonché alle norme generali del Codice Civile.

